



Decreto 1° luglio 2005 n.98

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Elementare

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Delibera del Congresso di Stato n. 3 del 27 giugno 2005;

Visto il secondo comma dell'articolo 3 della Legge 16 ottobre 1986 n. 116;

Visti gli articoli 28 e 32 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21;

Vista la relazione conclusiva del Comitato Scientifico di cui all'articolo 6 del Decreto 10 giugno 2003 n. 73: "Progetto sperimentale per l'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Elementare";

Valendoci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo 1

Ad integrazione e a parziale modifica di quanto disposto dalla Legge 16 ottobre 1986 n. 116, "Obbligatorietà della Lingua Inglese nella Scuola Elementare" e in ottemperanza ai principi e alle finalità della Scuola Elementare, l'insegnamento della Lingua Inglese viene esteso a tutte le classi della stessa Scuola Elementare.

Articolo 2

L'insegnamento della Lingua Inglese si sviluppa nella intera Scuola Elementare su sessanta ore annuali, computate sulla base del calcolo di due ore settimanali per trenta settimane. L'insegnamento viene svolto in modo interdisciplinare, con la compresenza di docenti di discipline diverse e si articola in due ore settimanali per ogni classe, fatte salve diverse ipotesi di articolazione stabilite dal Collegio dei

Docenti, nel rispetto delle sessanta ore annuali.

Articolo 3

Fino alla adozione dei nuovi piani di studio e dei nuovi programmi per la Scuola Elementare, nei termini fissati dal primo comma dell'articolo 32 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21, ai fini della programmazione didattica per l'insegnamento della Lingua Inglese, vengono recepite le indicazioni di-dattiche e pedagogiche contenute nella proposta di curriculum verticale elaborata dal Comitato Scientifico di cui all'articolo 6 del Decreto 10 giugno 2003 n. 73.

Articolo 4

Il numero di posti di insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Elementare, eccedenti la previsione dell'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n. 106, sarà stabilito secondo i criteri e le modalità previsti dalla Legge 17 luglio 1979 n. 41: "Disciplina dei conferimenti degli incarichi e delle supplenze per i posti di insegnamento nelle Scuole di ogni ordine e grado della Repubblica di San Marino" e successive modifiche e integrazioni, dandosi copertura ai posti medesimi secondo quanto previsto dalla stessa Legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° luglio 2005/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Rosa Zafferani